

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 SEDE UFFICI: Via Canalvecchio, 3 - 41012 CARPI (MO) tel. 059 686618 – Codice Fiscale 90035940361 e Mail: moic83900v@istruzione.it Pec: moic83900v@pec.istruzione.it Sito web: www.istitutocomprensivocarpi3.edu.it	
--	---	---

Regolamento sull'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale (IA) a scuola

(ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 – AI Act, del GDPR e del D.M. 166/2025)

PREMESSA

Il Regolamento nasce dall'esigenza di governare in modo consapevole, sicuro ed etico l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nei processi educativi, organizzativi e amministrativi dell'istituzione scolastica. Non si tratta di un semplice insieme di norme, ma di un vero e proprio patto educativo di corresponsabilità digitale.

La scuola, in quanto luogo di formazione della persona e di costruzione della cittadinanza, ha il compito di accompagnare alunni, docenti e personale verso un uso critico, riflessivo e responsabile dell'I.A., nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, equità e tutela dei diritti fondamentali.

L'introduzione crescente di strumenti generativi e di sistemi di supporto automatizzati impone una regolamentazione chiara e condivisa, che ne definisca le finalità, i limiti, le responsabilità e le procedure di adozione, preservando l'equilibrio tra innovazione e tutela.

Il Regolamento si colloca all'interno di una cornice normativa europea e nazionale in rapida evoluzione, che trova i suoi principali riferimenti nel Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, nel Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e nelle Linee guida ministeriali per l'introduzione dell'I.A. nelle istituzioni scolastiche (D.M. 166/2025). Tali strumenti delineano un quadro unitario di principi e garanzie che la scuola è chiamata a tradurre in prassi quotidiane, attraverso regole operative e procedure di governance coerenti con la propria missione formativa.

L'obiettivo del Regolamento è duplice: da un lato, promuovere l'uso formativo, trasparente e responsabile dell'I.A. come strumento di crescita cognitiva, creativa e professionale; dall'altro, prevenire rischi e abusi, garantendo la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica, la tracciabilità delle decisioni e la coerenza pedagogica con la visione educativa dell'Istituto.

In questo spirito, il Regolamento si propone come un dispositivo di equilibrio tra libertà e responsabilità, tra apertura all'innovazione e salvaguardia dei principi di equità e giustizia educativa. Ogni disposizione in esso contenuta è orientata a mantenere l'I.A. al servizio della

Firmato digitalmente da SILVIA CUOGHI

persona, evitando derive di automatizzazione del giudizio, omologazione dei comportamenti o compressione della libertà di apprendimento.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (I.A.) all'interno dell'Istituto Comprensivo Carpi 3 da parte del personale scolastico e, in forma mediata, da parte degli alunni, in conformità all'AI Act (Reg. UE 2024/1689), al GDPR (Reg. UE 2016/679) e al D.M. 166/2025.
2. Obiettivo del regolamento è garantire un uso consapevole, sicuro e trasparente degli strumenti di I.A., tutelando i diritti di alunni, famiglie e personale e assicurando la coerenza con le finalità educative e organizzative dell'Istituto.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per "Intelligenza Artificiale" si intendono i sistemi definiti dall'art. 3, par. 1, dell'AI Act: sistemi informatici progettati per operare con vari livelli di autonomia, capaci di generare output quali previsioni, raccomandazioni, decisioni o contenuti (testi, immagini, audio, video, codice). Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo, i modelli di machine learning, i Large Language Models (LLM) e i sistemi generativi.
2. Per "prodotto digitale generato da IA" si intende qualsiasi contenuto prodotto o co-prodotto mediante strumenti di IA, indipendentemente dal grado di intervento umano nella sua elaborazione.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale docente e ATA nell'ambito delle attività didattiche e amministrative, nonché agli alunni.

Art. 4 – Sistemi autorizzati

1. Sono autorizzati esclusivamente gli strumenti di I.A. inclusi nel **Registro dei Sistemi** dell'Istituto. Ogni nuovo strumento deve essere preventivamente valutato mediante DPIA (Data Protection Impact Assessment) e approvato dal Dirigente scolastico.
2. Alla data di adozione del presente regolamento sono approvati Gemini (Google) e NotebookLM (Google), con età minima di utilizzo non mediato fissata a 13 anni dai fornitori. L'elenco è soggetto a revisione periodica in base all'evoluzione tecnologica e normativa.

Art. 5 – Uso didattico da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di I.A. nel rispetto delle normative vigenti, delle policy scolastiche e del PTOF. L'inserimento di strumenti di IA nella didattica richiede:
 - coerenza con le scelte metodologiche deliberate dall'Istituto;
 - valutazione preventiva dei rischi e dei costi;
 - assenza di oneri non autorizzati a carico delle famiglie.

3. L'Istituto promuove percorsi di formazione rivolti a personale docente e ATA finalizzati a sviluppare un uso consapevole, sicuro ed eticamente responsabile degli strumenti di IA, anche in collaborazione con esperti esterni, università e centri di ricerca.

Art. 6 – Uso amministrativo e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati a supporto delle attività organizzative e amministrative nel rispetto del GDPR e della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati.
2. Non è consentito l'utilizzo di sistemi di IA per l'adozione di decisioni automatizzate che producano effetti diretti su studenti o personale senza la supervisione e la validazione di una persona fisica, ai sensi dell'art. 22 GDPR.
3. La responsabilità giuridica e contenutistica degli atti prodotti con il supporto di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che li elabora.
4. È vietato inserire nei sistemi di IA categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR (dati sulla salute, origine etnica, convinzioni religiose, dati biometrici, ecc.).

Art. 7 – Responsabilità e sanzioni per il personale

1. L'utilizzo improprio degli strumenti di IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari ai sensi del CCNL di riferimento e del D.Lgs. 165/2001.
2. È vietato l'uso di sistemi di IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta non autorizzata di dati personali.

Art. 8 – Utilizzo didattico mediato da parte degli alunni

1. L'utilizzo degli strumenti di I.A. deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli alunni, stabiliti dai fornitori di I.A. e dalle norme vigenti.
2. L'accesso degli alunni e delle alunne ai sistemi di Intelligenza Artificiale e il connesso trattamento dei loro dati personali sono soggetti ai limiti di età stabiliti dall'art. 4, comma 4, della Legge 23 settembre 2025, n. 132. Per i minori di anni quattordici tali attività richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; per i minori che abbiano compiuto quattordici anni, il consenso al trattamento dei dati può essere espresso dal minore stesso, a condizione che l'informativa sia resa in forma facilmente accessibile e comprensibile.
3. L'utilizzo non mediato è subordinato ai limiti contrattuali dei fornitori autorizzati. Per Gemini e Notebook l'età minima è di 13 anni.
4. Considerata la composizione dell'Istituto, la cui popolazione scolastica è in prevalenza di età inferiore alle soglie previste dalla normativa e dalle condizioni dei fornitori, l'utilizzo degli strumenti di I.A. da parte degli alunni **deve avvenire sempre in forma mediata dal docente**, in contesto didattico e su account istituzionali gestiti dall'Amministratore di sistema.
5. È in ogni caso vietato l'inserimento nei sistemi di I.A. di dati personali non anonimizzati riferiti ad alunni, alunne, famiglie e personale, nonché di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

6. Fatti salvi gli articoli precedenti, e in particolare **il divieto di utilizzo autonomo da parte degli alunni secondo i limiti di età di cui all'art. 8, c.2 e c.3 del presente regolamento**, è vietato l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale per la produzione, integrale o parziale e non dichiarata, di compiti, verifiche, tesine o altri elaborati; l'eventuale uso a supporto della ricerca o della rielaborazione dei contenuti deve essere preventivamente autorizzato dal docente ed esplicitamente dichiarato, restando la responsabilità dei materiali in capo a chi li ha prodotti. La violazione è sanzionabile ai sensi del Regolamento d'Istituto.

Art. 9 – Responsabilità degli alunni e delle famiglie

1. Studentesse e studenti sono responsabili, anche sul piano disciplinare, dei contenuti prodotti con l'ausilio di strumenti di IA.
2. I genitori, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, rispondono dell'utilizzo degli strumenti di IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico.
3. Le famiglie sono coinvolte nelle iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dall'Istituto, nell'ottica del patto educativo di corresponsabilità digitale.

Art. 10 – Monitoraggio e revisione

1. Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il DPO e il referente per l'IA, monitora l'applicazione del presente regolamento.
2. Il Regolamento è soggetto a revisione periodica in caso di modifiche normative o tecnologiche. Per quanto non previsto si rinvia al PTOF, al GDPR, all'AI Act e alle Linee guida ministeriali.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Online dell'Istituto.

Regolamento approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 25/06/2026 con delibera n. 32